



CITTÀ DI MELISSANO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 29/09/2017	Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute.
---------------------------------------	--

L'anno **2017** il giorno **29** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18:40**, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in 1ª seduta, nelle persone dei Sigg.:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Conte Alessandro	Si		8	Carangelo Caterina	Si	
2	Nassisi Antonio	Si		9	Caputo Vincenzo	Si	
3	Fasano Silvia	Si		10	Ricchello Luigi		Si
4	Cortese Stefano	Si		11	Masella Mariarosaria		Si
5	Surano Matilde		Si	12	Endemione Antonello	Si	
6	Marra Valeria	Si		13	Macri' Giuseppe	Si	
7	Parata Michele	Si					

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. D'Ippolito Claudio.

Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.

li, 20/09/2017

Il Responsabile
f.to Dott. Tommaso MANCO

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

li, 20/09/2017

Il Responsabile
f.to Rag. Daniele MARSANO

Dopo l'appello effettuato dal Segretario Generale, interviene il Consigliere Macrì Giuseppe il quale chiede delucidazioni al Sindaco-Presidente circa il servizio di refezione scolastica.

Il Sindaco-Presidente comunica che in mattinata ha ricevuto una telefonata da parte della Dirigente Scolastica, la quale faceva presente che il servizio dovrebbe iniziare intorno al venti di ottobre.

Interviene il consigliere Macrì Giuseppe il quale fa presente che negli anni passati fu avviato un progetto di polizia locale in accordo con i Comuni dell'Unione. Prosegue dicendo che in merito a detto progetto, ad oggi, non è dato sapere se è ancora condiviso da tutte le amministrazioni dell'Unione.

Il Sindaco-Presidente fa presente che nei giorni scorsi è stata rispolverata quella deliberazione per la quale non è stato mai adottato un Regolamento vero e proprio, anche perchè in quella delibera sono pochi gli oggetti del lavoro in comune, come, ad esempio, la rilevazione dei sinistri stradali; non era un vero e proprio unico corpo complessivo di tutti i servizi, lo era soltanto per alcuni servizi limitati.

Interviene il Consigliere Macrì Giuseppe il quale sottolinea che se c'è la volontà di affrontare un discorso del genere nell'unione, si può fare, anche perchè è stato riferito che sono previsti dei finanziamenti.

Interviene il Sindaco-Presidente il quale fa presente di non avere notizie nel merito e che si dovrebbe fare un ordine del giorno apposito poichè si sta parlando di costituire il personale dei grandi comuni tramite il personale dipendente dei singoli paesi componenti, Conclude dicendo che c'è tutto un sistema di organizzazione da affrontare altrimenti si rischia di essere poco funzionali.

Non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco-Presidente introduce il punto all'O.d.G. avente ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute” e chiede conferma all'Assessore Cortese Stefano circa dei dubbi sorti sul Gal e Serre Salentine dopo la soppressione della Regione Puglia con progetti operativi per la rendicontazione dei progetti e, secondo quanto detto dall Presidente Pacella, messi in liquidazione a breve.

Interviene il Consigliere Cortese Stefano il quale fa presente che ci sono due opzioni: inglobare o sciogliere la società poichè tenerla così non ha senso in quanto ci sono dei costi da sopportare come ad esempio per il Comune di Racale che ospita la società in uno stabile di proprietà. Aggiunge che il Presidente Pacella aveva previsto un incontro a ottobre per discutere e decidere nel merito.

Interviene il Sindaco-Presidente il quale conclude dicendo che c'è un anno di tempo per decidere e che oggi si deve fare solo la ricognizione.

Non essendoci altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del T.U.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Melissano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, dal quale si evince che questo Ente è in possesso di quote associative delle seguenti società:

- **GAL “Serre Salentine” S.r.l.**
- **GAL “Capo di Leuca” S.c.ar.l.**
- **MERCAFLOR SRL – In liquidazione**
- **AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI S.c.ar.l. - IN LIQUIDAZIONE**

come dettagliato nell'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

TENUTO CONTO che le partecipazioni societarie di cui sopra, sono relative a società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Melissano;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica su esteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

TENUTO CONTO che, il responsabile del Servizio Finanziario, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile su esteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 della presente proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione con tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, dettagliatamente specificate nell'allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, accertandone e confermandone il possesso al Comune di Melissano, tenuto conto che l'impegno economico per l'Ente è poco significativo ed inoltre la partecipazione dell'Ente a dette società, di fatto favoriscono la crescita del tessuto economico e sociale del territorio, favorendo nuove occasioni di sviluppo.
2. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
3. Di dare atto, altresì, che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to CONTE Alessandro

il Segretario Comunale
f.to Dott. D'Ippolito Claudio

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Melissano, li 06/10/2017

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Online del Comune il 06/10/2017 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs.

18/08/2000, N°267.

il Segretario Comunale

Melissano, li 06/10/2017

f.to Dott. D'Ippolito Claudio

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

☒ Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

☐ Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione

Melissano, li 29/09/2017

Il Segretario Generale
f.to Dott. D'Ippolito Claudio
